

6. Contratti. Merchandising

La negoziazione dei diritti di immagine dei calciatori da parte della loro associazione di categoria configura un'attività di impresa (Cons. stato 17 febbraio 1999 n. 172, *Aida* 1999, 590/2).

La legittimazione di una società a dare in licenza il diritto all'immagine di un cantante è provata dall'affermazione del licenziante di essere legittimato a disporre del diritto licenziato, suffragata dalla firma dell'artista in calce al contratto di licenza (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, *Aida* 1999, 612/2).

L'imprenditore che abbia ricevuto una licenza del diritto all'immagine di un complesso limitata allo sfruttamento di un materiale fotografico specificato in contratto non è legittimato a chiedere (nella specie in via cautelare) l'inibitoria dello sfruttamento di altre immagini del medesimo complesso da parte di un concorrente (Trib. Modena, ordinanza 11 agosto 1998, *Aida* 1999, 612/1).

Il contratto di cessione dei diritti di utilizzazione sportiva di un giocatore di pallacanestro non può essere risolto ex art. 1492 c.c. ed l e 17 del regolamento esecutivo della FIP (approvato dal Coni in virtù dei poteri normativi e regolamentari conferitigli con legge 426/42) per dolo omissivo del cedente, che non ha comunicato al cessionario che lo sportivo aveva condizioni fisiche non perfette a motivo di postumi di un intervento chirurgico al menisco, quando il cessionario ha fruito delle prestazioni del giocatore anche nel periodo immediatamente successivo all'accertamento di questi postumi, ed ha tenuto con ciò un comportamento incompatibile con la volontà e le finalità di provocare l'immediato scioglimento del vincolo (Cass. 4 aprile 1998 n. 3500, *Aida* 1999, 581/1).

La pubblicazione di un'immagine che ritrae un'attrice senza veli nel corso di uno spettacolo in un locale aperto al pubblico integra una lesione del suo diritto all'immagine soltanto quando essa provi l'esistenza di un accordo per escludere questa pubblicazione, che diversamente deve ritenersi autorizzata in modo tacito a seguito del consenso allo spettacolo ed alla realizzazione delle fotografie (Trib. Firenze, 16 marzo 1998, *Pres.* PAVONE, *Est.* ROCCHI, *Beauvogui* Mato Delphine c. *Rivista Musica Inn*, *Aida* 2000, Repertorio III.6).

Nella cessione di ritratti fotografici dall'autore della fotografia ad una rivista (od al suo editore che agisca nella specifica qualità), il consenso della persona ritratta alla diffusione dell'immagine costituisce ex art. 1497 c.c. qualità essenziale della cosa, in riferimento all'uso cui è destinata (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, *Aida* 1998, 507/4).

L'accertamento dei limiti oggettivi e soggettivi del consenso prestato alla diffusione del proprio ritratto costituisce giudizio di merito incensurabile in sede di legittimità (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, *Aida* 1998, 507/3).

La sottoposizione spontanea all'esecuzione di un servizio fotografico presso un'agenzia fotografica fa presumere il consenso tacito alla diffusione del proprio ritratto (Cass. 10 giugno 1997 n. 5175, *Aida* 1998, 507/2).

L'autore della fotografia di una persona che ne ceda i diritti asserendo il consenso della persona ritratta alla pubblicazione ha l'onere di provare direttamente questo consenso (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/4).

L'agenzia di stampa fotografica che sia terzo subacquirente dei diritti relativi ad una fotografia di una persona e li ceda ad un editore garantendo l'esistenza del consenso del ritrattato alla sua pubblicazione, senza aver verificato presso il proprio dante causa l'avvenuta concessione del consenso e senza essere anche per questo in grado di provarlo, risponde dei danni che l'editore debba pagare alla persona ritratta per violazione del suo diritto all'immagine (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/3).

Il consenso del soggetto ritratto alla pubblicazione della sua immagine può essere anche implicito, purché inequivocabilmente interpretabile in tal senso (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/2).

Il consenso a farsi ritrarre non è di per sé sufficiente a far presumere un'implicita autorizzazione alla pubblicazione del ritratto (Trib. Milano, 28 novembre 1996, *Aida* 1997, 481/1).

Se è vero che la legge 287/90 attribuisce alla Corte d'appello la competenza anche cautelare in ordine alle violazioni della normativa antitrust, tuttavia il giudice delegato dal presidente del tribunale a conoscere un ricorso cautelare con cui un editore di figurine assume di aver acquisito i diritti all'immagine di calciatori e chiede l'inibitoria del loro uso non autorizzato da parte del convenuto può scoprire incidenter tantum la questione se i contratti di acquisto dell'editore siano dunque nulli: e ciò al limito scopo di verificare la fondatezza del diritto che l'attore intende proteggere con l'azione cautelare (Trib. Modena, ordinanza 30 aprile 1996, *Aida* 1997, 461/1).

Il consenso ex art. 96 l.a. all'utilizzazione dell'immagine può essere anche tacito. La valutazione della volontà della persona ritratta deve tuttavia essere condotta con la necessaria prudenza. Ed il suo consenso può essere escluso quando, pur essendosi prestata alla realizzazione di una serie di fotografie da parte di un fotografo professionista, la persona ritratta si sia riservata di dare il suo consenso alla pubblicazione con accordi successivi, in un incontro ulteriore, mediante la firma di una «liberatoria, come di consueto» (Trib. Roma, ordinanza 2 novembre 1994, *Aida* 1995, 334/2).

Il diritto allo pseudonimo è oggetto di un valido atto di disposizione per effetto del contratto con cui i membri di un complesso musicale si impegnano nei confronti di un produttore fonografico ad eseguire un certo numero di incisioni, ed inoltre prevedono che in caso di fuoriuscita di alcuni membri dal gruppo il nome del complesso rimanga acquisito ai componenti superstiti; questo negozio dispositivo dello pseudonimo ha tuttavia efficacia limitata al periodo di durata del contratto stipulato fra il complesso musicale e la casa discografica (Trib. Velletri, ordinanza 29 settembre 1994, *Aida* 1996, 378/4).

Il diritto allo pseudonimo (nella specie rappresentato dal nome di un complesso musicale) è disponibile da parte del titolare (Trib. Velletri, ordinanza 29 settembre 1994, *Aida* 1996, 378/3).

L'utilizzazione separata dell'immagine di un componente (nella specie: Zenga) della squadra nazionale di calcio da parte di un'impresa non è autorizzata dal contratto che questa abbia concluso con la Federazione gioco calcio, che la qualifichi come fornitore ufficiale della federazione e la autorizzi ad utilizzare l'immagine ufficiale collettiva delle squadre nazionali di calcio (Trib. Roma, 14 gennaio 1994, *Pres.* LO TURCO, *Est.* ATTENNI, *Pantrem & C. s.p.a. c. Zenga, No Problem s.r.l.*, *Aida* 1995, Repertorio III.6).

L'esistenza di un rapporto di procacciamento d'affari tra una società ed una modella, nel cui ambito la società prenda cura degli interessi della modella, non è sufficiente per affermare ex art. 2729 c.c. l'esistenza di un accordo tra di essi relativo anche alla cessione del diritto di sfruttamento economico dell'immagine della modella (App. Milano, 16 giugno 1992, *Aida* 1994, 218/2).

Il diritto all'utilizzazione economica dell'immagine fotografica di una modella in caso di ritratto su sua commissione, spetta in primo luogo al soggetto raffigurato nella fotografia, che può consentire contrattualmente ad altri di utilizzare il proprio ritratto entro limiti determinati, ed è l'unico legittimato a dolersi dell'eventuale altrui violazione delle clausole contrattuali relative a tali limiti: mentre il fotografo per parte sua conserva unicamente la proprietà sul materiale fotografico originario ed ha diritto al corrispettivo ed all'eventuale indicazione del suo nome sulla fotografia, ma non può disporre dell'immagine del soggetto ritrattato (App. Milano, 16 giugno 1992, *Aida* 1994, 218/1).

Ogni persona fisica ha ex art. 10 c.c. lo ius excludendi nei confronti di ogni divulgazione di un proprio ritratto (aspetto negativo del diritto esclusivo). Può consentirvi, ed il consenso si concreta assai spesso in una manifestazione di volontà contrattuale, ove alla obbligazione di pati che sorge in capo al ritrattato fa riscontro un'obbligazione a contenuto patrimoniale in capo alla controparte. Fuori dell'ipotesi di consenso ogni divulgazione dell'immagine altrui rimane vietata, salvo le eccezioni previste dall'art. 97 l.a. (Cass. 2 maggio 1991 n. 4785, *Aida* 1992, 137/1).

Il consenso all'uso pubblicitario del proprio ritratto concreta normalmente un negozio avente per oggetto un pati in funzione di una controprestazione a carattere patrimoniale. Questo negozio è diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela secondo l'ordinamento giuridico: salvo le ipotesi in cui la pubblicazione lede il decoro o la reputazione, e cioè beni non patrimoniali del tutto indisponibili sicché relativamente ad essi si potrebbe parlare solo di consenso dell'avente diritto sempre revocabile (Cass. 16 aprile 1991 n. 4031, *Aida* 1992, 12/1).